



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
RBN

AVVERTENZA

OGGETTO: Ravvedimento operoso. Novità introdotte dalla L. n°157/2019, che ha convertito in legge il D.L. n°124/2019.

Si informa che con la L. n°157/2019, che ha convertito con modifiche il D.L. n°124/2019, è stato abrogato il comma 1 bis dell'art. 13 del D.lgs. n°472/1992 che limitava l'applicazione del ravvedimento operoso, in caso di versamenti effettuati oltre l'anno, ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Per effetto della suddetta modifica (entrata in vigore dal 25/12/2019), pertanto, anche **per l'IPT è possibile usufruire del ravvedimento operoso nel caso di versamenti effettuati oltre l'anno**, a condizione che la violazione non sia stata già constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Nello specifico quindi la sanzione è ridotta:

- a **1/7** se il versamento avviene **dopo un anno ma entro due anni** da quando è stata commessa la violazione;
- a **1/6** se il versamento avviene **oltre due anni** dalla commessa violazione.

Oltre alla suddetta sanzione sono dovuti, come di consueto, gli interessi legali giornalieri.

Nelle more del rilascio in esercizio delle modifiche SW al calcolo importi IPT, per non causare disagi all'utenza, le formalità richieste con tali nuove casistiche di ravvedimento operoso potranno essere gestite al di fuori delle procedure di STA (ma comunque dovranno essere presentate solo agli sportelli degli Uffici periferici ACI e saranno trattate dagli Operatori PRA mediante forzatura degli importi).

La presente Avvertenza verrà pubblicata nel Sito tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti.

SERVIZIO GESTIONE PRA